

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 106 CPA E 395 CPC

Per Anna Coppolelli (c.f. CPPNNA61M70H501O), rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'Avv. Oreste Morcavallo (c.f. MRCRST49D19D086G) e dall'Avv. Luigi Pitaro (c.f. PTRLGU64A23D086C), presso lo studio legale Morcavallo, in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente domicilia, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it – avvluigipitaro@pec.giuffre.it;

Contro il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;

Contro il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di Alessandro Agnetta, Elena Angotti, Giovanni Tosiani, Maria Teresa Fimognari, Paola Martino, Carmen Lanzotti, Alessandro Agnetta, Elena Angotti, Felicetta Auriemma, Pasqualina Borriello, Massimo Cina', Rossella Cipolloni, Concetta Conte, Chiara Fabiana Dara, Loredana Daniele, Dorotea De Caro, Carolina De Leva, Nicola Di Martino, Silvana Elefante, Giuseppina Esposito, Valeria Ganci, Cinzia Iule, Maria Concetta Magliocco, Giuseppa Maria Mira, Rosaria Modesto, Tiziana Nesta, Annunziata Numeroso, Maria Maddalena Paolillo, Amedeo Pella, Giuseppina Romano, Maria Teresa Russo, Sabina Sabato, Natalia Semeraro, Carla Serravezza, Simona Sisto, Loredana Smiriglia, Elena Spinelli e Mattia Tavarilli;

Nonché contro Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma;

Nonché contro Amedeo Pella, Elena Spinelli, Mattia Teresa Tavarilli, Dorotea De Caro e Tiziana Nesta;

/ / /

Oggetto: per la revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1350/2022, pubblicata il 25.02.2022 e non notificata, resa sull'appello n. 5762/2020 proposto da Coppolelli avverso la Sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 7788/2020, di rigetto dell'appello. Onde ottenerne l'accoglimento, con la riforma della sentenza gravata ed in sede rescissoria la riforma della Sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 7788/2020. Con vittoria di spese e compensi.

FATTO

La Prof.ssa Coppolelli partecipava al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. L'appellante esclusa dalla prova preselettiva, presentava ricorso richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava l'istanza cautelare suindicata e pertanto l'appellante proponeva impugnativa al Consiglio di Stato.

In data 12.12.2018 otteneva decreto cautelare di accoglimento n. 6014/2018, con cui Codesto Ecc. mo Consiglio di Stato l'ammetteva alla prova scritta che in data 13.12.2018 sosteneva e superava. Detto decreto veniva confermato con successiva Ordinanza cautelare.

In data 27.03.2019 con DDG N. 395 veniva inserita nell'elenco di coloro che avevano superato la prova scritta; successivamente sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 90/100.

Il M.I. con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, approvava la graduatoria generale di merito in cui, tuttavia, l'appellante veniva inserita con riserva al posto n. 556, senza essere dichiarata vincitrice.

Il citato Decreto, pertanto, disattendeva l'Ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato che, “visto il pregiudizio grave e irreparabile”, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti dell'appellante, la quale aveva superato le prove concorsuali, sia scritte che orali.

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali, ma sostanzialmente si confermava, con riserva, la posizione dell'appellante al posto n. 557.

Pertanto neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza n. 4008/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto “il pregiudizio grave e irreparabile”, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti dell'appellante che aveva superato le prove concorsuali.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che l'odierna appellante inclusa con riserva nella graduatoria sarebbe stata assegnata all'U.S.R., ma non assunta.

Con nota, l'U.S.R. Emilia Romagna convocava i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo l'odierna appellante.

Avverso detti atti si proponevano motivi aggiunti, con istanza cautelare.

L'istanza cautelare veniva accolta dal TAR, con Ordinanza n. 6500/2019 rilevando che il ricorso per motivi aggiunti: *“appare assistito da elementi di fumus boni iuris poiché l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo”*.

Con ordinanza n. 353 del 10 gennaio 2020 il TAR Lazio ordinava l'esecuzione della precedente ordinanza e l'appellante in data 30/01/2020 sottoscriveva il contratto e veniva immessa nei ruoli di dirigente scolastico per lo svolgimento del periodo di prova e formazione.

Successivamente il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 374 datato 30.07.2020, decretava l'avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova e confermava l'appellante che sottoscriveva altro contratto individuale di incarico dirigenziale, per la durata di tre anni, decorrenti dal 1 settembre 2020, presso istituto scolastico.

Epperò il TAR Lazio, sez. III bis, con Sentenza n. 7788/2020 dichiarava, per quanto di interesse, in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte infondato il ricorso principale, ed improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso detta sentenza veniva proposto appello che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1350/2022 respingeva.

Dacchè si propone ricorso per revocazione per i seguenti motivi di:

DIRITTO

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395, N. 5
CPC – ERRORE REVOCATORIO PER CONTRASTO TRA
GIUDICATI DELLO STESSO CONSIGLIO DI STATO –

La sentenza va riformata, ai punti 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1. laddove ritiene che l'appello presentato dalla Coppolelli sia infondato considerando non applicabile il principio dell'assorbimento.

In estrema sintesi la Sentenza sostiene l'inapplicabilità al caso di specie ritenendo che il principio dell'assorbimento riguardi solo gli esami di abilitazione e non i concorsi e che la tutela cautelare concessa e consistita nell'ammissione alla prova scritta, nonostante il superamento della stessa e della prova orale per merito, non possa comportare il consolidamento della posizione in graduatoria, con la relativa immissione in ruolo.

Detta tesi argomentativa si scontra con quanto sostenuto in senso diametralmente opposto dallo stesso Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 169 del 19.01.2016, in riferimento sempre a concorso a dirigente scolastico, secondo cui *“costituisce, nella specie, dato non contestato che l'appellante, a seguito dell'ammissione con riserva, ha superato le prove scritte ed orali, con conseguente “assorbimento” dell'esito negativo delle prove preselettive. Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con conseguente obbligo dell'amministrazione pubblica resistente di inserire ..omissis... a pieno titolo, nella graduatoria definitiva relativa al concorso in esame”*.

Negli stessi termini si è espresso sempre il Consiglio di Stato con plurime sentenze sempre di segno favorevole all'applicabilità del principio dell'assorbimento ovvero sentenze, sezioni VI e VII nn. 1453/2022; 1455/2022; 200/2021; 360/2021; 2036/2021; 6174/2020; 6183/2020; 6184/2020; 6185/2020; 6187/2020; 6188/2020, tutte

coincidenti nell'affermare il consolidamento della posizione del dirigente scolastico che abbia superato la prova preselettiva per via giudiziale e poi per merito le prove scritte ed orali e risulti regolarmente immessa in ruolo.

Ed allora la decisione risulta palesemente viziata per contrasto con giudicati non tenendo in considerazione la stessa giurisprudenza del medesimo plesso giurisdizionale che proprio su identica questione si è espressa applicando il principio del consolidamento della posizione del dirigente scolastico, così confermando l'immissione in ruolo e assicurandone la permanenza in servizio.

Devesi ribadire che l'appellante ha superato con merito entrambe le prove del concorso, sia la prova scritta che la prova orale, tant'è che è stata inserita dal M.I. nella graduatoria generale di merito ed ha sottoscritto regolare contratto a tempo indeterminato superando il periodo di prova e formazione e così svolgendo l'attività di dirigente scolastico.

Devesi pure ricordare che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato prima con decreto cautelare e poi con Ordinanza cautelare ne disponeva l'ammissione alla prova scritta.

Quindi gli effetti del giudicato cautelare si limitavano a disporre solo l'ammissione alla prova scritta che l'appellante sosteneva e superava con merito.

Tant'è che veniva ammessa alla prova orale, pure superata con successo. In altri termini gli effetti della misura cautelare si esaurivano nell'ammissione alla prova scritta mentre poi le attività successive di svolgimento della prova scritta e della prova orale venivano effettuate dall'appellante con merito e dunque superate.

Lo stesso M.I. inseriva l'appellante nella graduatoria di merito e sottoscriveva il contratto di dirigente scolastico compiendo tutti gli atti, a

partire dalle prove scritte e orali, atti a determinare il consolidamento della posizione dell'appellante.

Nel caso di specie trova dunque applicazione il principio dell'assorbimento, avendogli permesso l'amministrazione di partecipare alle prove concorsuali successive, che venivano superate poiché l'odierna appellante, sebbene ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, ha superato la stessa prova scritta per merito ed ha così avuto accesso alla prova orale, che ha superato ancora una volta brillantemente, venendo così assunta presso la provincia e la sede di interesse.

Sicché l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito del concorso, con la sottoscrizione del contratto di lavoro comportava il consolidamento della posizione della Prof.ssa Coppolelli.

In tal senso depone anche l'evidenza normativa, di cui all'art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, erroneamente interpretata nella sentenza gravata.

Detta disposizione chiarisce come “conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali”, con ciò facendo riferimento anche espressamente al titolo per il quale concorrono i candidati e, quindi, applicabile all'appellante.

Non è sufficiente richiamare la rubrica della disposizione per limitarne il campo di applicazione dovendosi far riferimento ad un'interpretazione logico-letterale con conseguente applicazione ai concorsi pubblici e non solo alle procedure di abilitazione professionale.

Non solo. Secondo l'orientamento espresso estensivamente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato anche in tema di corsi ed esami universitari,

nei casi di ammissione con riserva del candidato si ingenera una situazione di affidamento che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dall' articolo 4 del D.l. n. 115 del 2005 (Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2019, n. 5263; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2019, n. 2155). E dunque, trasponendo detto principio alla fattispecie di interesse, il completamento del percorso concorsuale e lo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, “l'applicazione del principio sancito dall'articolo 4 comma 2-bis, citato” (ibidem). Dette pronunce pertanto, non solo affermano l'applicazione estensiva del citato articolo, esaltandone il valore di principio, ma evidenziano il valore preminente del legittimo affidamento ingenerato nel candidato che non solo abbia positivamente superato gli esami, ma abbia, nella vicenda di interesse, addirittura esercitato le funzioni di dirigente scolastico.

Il caso richiede un pronto intervento della Adunanza Plenaria al fine di dirimere il punto controverso e/o di risolvere una questione di massima di particolare importanza e a tal fine si formula apposita istanza. Pertanto si chiede che Codesta Sezione voglia deferire il ricorso in oggetto all'esame dell'Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 99 c.p.a.

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395 CPC
PER ERRORE DI FATTO

Secondo quanto statuito recentemente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, “L'errore di fatto revocatorio consiste ... nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l'applicazione dell'art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente

rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato” (Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2022, n.3203).

Orbene Codesto Ecc.mo Giudicante ha riunito i ricorsi presentati dalla odierna ricorrente in revocazione e da numerosi altri candidati, ma nel far ciò, pur differenziando la posizione della Prof. Coppolelli, non ha correttamente esaminato l'effettiva posizione di quest'ultima; infatti ha ritenuto ai punti 10.2, 11, 11.1, 11.2, 12 che la posizione dell'appellante seppur peculiare poteva solo eventualmente giustificare il riesercizio del potere amministrativo, tramite nuova prova preselettiva.

Ed invero la posizione della Coppolelli poggiava non solo sul superamento delle prove di concorso e sul suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento ma anche sulla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di dirigente scolastico, nel quale il Ministero, dopo aver decretato l'avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova, non prevedeva alcuna clausola risolutiva concernente il giudizio, con ciò comprovando il consolidamento definitivo della posizione dell'interessata. Tali circostanze dovevano quindi comportare l'accoglimento dell'appello stante il chiaro consolidamento della posizione della Coppolelli.

Ed invece la sentenza perviene alla previsione di una nuova prova preselettiva, in conseguenza della mancata valutazione, in punto di mero fatto, della situazione peculiare della Prof.ssa Coppolelli, la quale non solo ha superato brillantemente le prove di concorso, ma anche il periodo di prova ed ha perciò sottoscritto regolare contratto individuale di lavoro con il Ministero, non sottoposto ad alcuna condizione, ed attualmente svolge le funzioni ed i compiti di dirigente scolastico.

Ove la sentenza avesse tenuto conto di tale dato fattuale, in virtù del richiamo avrebbe anche dovuto conformarsi dalla stessa statuito: “in situazioni del genere “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale” (Corte Cost. n. 108 del 2009). Su tali basi la stessa sentenza quivi gravata “Alla luce della peculiare situazione in cui versa l'appellante e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria” doveva decidere per l'accoglimento dell'appello.

La Sentenza è incorsa in errore di fatto, laddove non ha considerato la circostanza, ritualmente dedotta e non controversa, che la Prof.ssa Coppolelli svolge attualmente l'attività professionale oggetto della procedura concorsuale, con la conseguenza che essa ha interesse, alla prosecuzione di tale attività e quindi ad ottenere la conferma definitiva del suo inserimento in graduatoria, divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, sulla base non solo del principio di affidamento ma anche di conservazione degli atti giuridici, che quindi consente di riconoscere un convergente interesse dell'amministrazione a confermare la ricorrente nell'esercizio di funzioni già positivamente svolte senza alcuna ulteriore prova. Risulta infatti *ictu oculi* che, ove l'Ecc.mo Giudicante avesse preso atto dell'effettivo, positivo ed attuale

svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico da parte della ricorrente, avrebbe deciso per l'accoglimento dell'appello.

/ / /

Si censura altresì la sentenza nel punto 10.2 riguardo la natura della preselezione. Ed infatti la preselezione di che trattasi non costituisce, a mente del bando, prova concorsuale in senso proprio, essendo invece prevista nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti, altrimenti troppo elevato, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, 8 agosto 2003, n. 11038).

In fattispecie analoga il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13.10.2020, n. 6174) ha ritenuto che “il D.L. n. 104/2013, conv. dalla L. n. 128/2013 non considera il test preselettivo quale “prova di legittimazione professionale ad essere ammessi al concorso”, né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso;

- con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali”. Pertanto ha predicato “la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare

emesso dal Consiglio di Stato, abbiano superato positivamente le prove scritte ed orali previste nel bando di concorso” con conseguente applicabilità dell'articolo 4 comma 2-bis, citato. Non può attribuirsi dunque alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, anche perché il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva, con la conseguenza di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali (Consiglio di Stato, 13.10.2020, n. 6183). In particolare, all'art. 7 si legge: “1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”. Ed inoltre, all'art. 6, comma 8, si afferma che “... Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”. In disparte tali considerazioni relative alla specifica procedura, occorre anche evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 9 aprile 2009, n. 108). Ne consegue che il consolidamento della posizione dell'appellante non è da collegarsi al provvedimento cautelare ma all'accertamento amministrativo, tramite le

prove concorsuali, conclusesi con esito favorevole, sicchè è sorto il diritto all'inserimento nella graduatoria di merito a pieno titolo avendo già sottoscritto, in data 30.01.2020, contratto individuale di lavoro.

Sebbene la sentenza, asieguito del consolidamento delle prove scritte e orali superate preveda di ripetere la prova preselettiva, il M.I. con nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0026615.12-07-2022, inoltrava alla Dott.ssa Coppolelli specifica comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per il rifacimento della prova preselettiva. Ciò facendo, il M.I. faceva menire meno quanto statuito nella sentenza n. 1350/2022 ovvero, **“l'applicazione dei principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria”**.

Con tale sentenza, è stata sancita **l'idoneità alla funzione di dirigente** e, in conseguenza di ciò, il **diritto alla permanenza nella graduatoria di merito a pieno titolo**.

Ad ogni modo, si vuole ricordare che è stata già affrontata una situazione relativa ai dirigenti scolastici della Regione Sicilia nel 2004 allorquando, nonostante il non superamento della prova scritta, veniva disposto, a sanatoria, che:

- I dirigenti scolastici già assunti, hanno sostenuto una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio svolto nel corso del servizio medesimo;

La Dott.ssa Coppolelli ha **superato brillantemente le uniche prove concorsuali previste da bando, posizionandosi al posto n. 557 e superato brillantemente l'anno di prova.**

Pur avendo diritto alla permanenza in graduatoria a pieno titolo sia per analogia sia per la richiamata equità di trattamento per vicende analoghe ha comunque, in subordine, diritto allo stesso trattamento dei dirigenti siciliani, concorso 2004.

/ / /

- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE EX ART. 395 CPC –
SUSSISTENZA ERRORE REVOCATORIO DI FATTO E DI
DIRITTO - ASSOLUTA FONDATEZZA DELL'APPELLO E
DEI MOTIVI SULLE RISPOSTE AI QUESITI –
MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA

Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'appello anche riguardo alle risposte ai quesiti ai punti 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, per cui deve essere pronunciata la revocazione anche sotto tale profilo.

L'amministrazione ha proceduto ad una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati risultante dal moltiplicare per tre il numero dei posti indicati nel bando (ovvero 2900). Per effetto dell'entrata in vigore del D.L. del 30/12/2019 n. 165 convertito dalla legge n. 8/2020 la graduatoria è divenuta ad esaurimento con ampliamento dei posti a 3420, pertanto moltiplicando per tre i posti a concorso dovevano superare la prova preselettiva almeno 10260 candidati. Per effetto di tale ampliamento di posti il voto per superare la prova preselettiva poteva essere ben al di sotto di 71/100.

La previsione, in nuce, della prova preselettiva si pone infatti, come argomentato, in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento.

Sul punto la giurisprudenza recentissima ha affermato, in relazione alla prova preselettiva, l'irragionevolezza della mera predeterminazione di una soglia di sbarramento numerico-quantitativa – ancorché astrattamente proporzionata rispetto al numero dei posti messi a

concorso, in mancanza della predeterminazione di una soglia di sufficienza ancorata al tipo e/o alla quantità di risposte esatte fornite dal candidato, risulta vieppiù evidente se si considera che essa espone i candidati a preselezioni più o meno rigorose sulla base di variabili imprevedibili, quali ad esempio il numero in concreto dei partecipanti al concorso (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

L'effetto irragionevolmente restrittivo della partecipazione al concorso risulta ancora più evidente se si considera che, secondo quanto sopra osservato, la prova selettiva non assolve ad una funzione propriamente valutativa della preparazione concorsuale richiesta, ma si realizza mediante quiz a risposta multipla su materie di base anche eterogenee rispetto a quelle oggetto delle prove concorsuali *stricto sensu* intese (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

Tant'è che il bando della procedura concorsuale *de qua* ha escluso che il punteggio conseguito in detta prova possa concorrere alla formazione del voto finale di merito.

Parimenti, è stato dimostrato come ben sei quesiti avevano più di una risposta corretta mentre il M.I. ha ammesso solo una risposta esatta. Tanto ha determinato l'esclusione dell'appellante, che avendo avuto un approccio ai suddetti quesiti non di tipo nozionistico ma problematico, ha individuato, se non la risposta indicata come esatta dal Ministero, una soluzione sostanzialmente corretta. Proprio dette risposte hanno determinato un punteggio inferiore a quello che ha di fatto consentito l'ammissione alle prove concorsuali, come si evince dall'elenco prodotto in primo grado con i voti dell'appellante, cosicchè la prova di resistenza deve intendersi soddisfatta con gli atti ritualmente prodotti.

Dacchè l'erroneità della sentenza in riferimento al mancato superamento della prova di resistenza, nella specie, dimostrata dal voto minimo fissato

dal bando per accedere alla prova scritta e dai voti conseguiti dall'appellante, con riferimento ai quesiti in discussione.

Pure errato il riferimento alla prova di resistenza atteso che nel caso di specie è la stessa amministrazione che rappresenta l'errore sui quesiti risultando palese che le risposte esatte erano più di una, senza per ciò solo sconfinare nel merito e necessitare di prova di resistenza.

Ed invero l'annullamento della prova preselettiva infatti stante l'autonomia delle altre prove concorsuali non potrebbe comportare differenze di posizioni in quanto proprio il superamento delle prove ha fatto conseguire la qualifica dirigenziale, per effetto del consolidamento della propria posizione.

Per bando di concorso (art. 4), la prova preselettiva non si sarebbe espletata se non ci fosse stato un numero di partecipanti tale da renderla necessaria per "scremare il numero degli stessi"; ciò a conferma di quanto scritto nel bando di concorso ove è ben chiarito che la preselettiva non è prova concorsuale.

Si vuole precisare che gli idonei, classificatisi dal posto 2900 al posto 3420 nella graduatoria di merito non possono mai raggiungere la posizione in graduatoria dell'odierna ricorrente posizionatasi al posto n. 556 in quanto hanno conseguito, alle uniche prove concorsuali scritte e orali, un punteggio inferiore a quello della dirigente Coppolelli. Si ricorda che la prova preselettiva, non attribuisce alcun punteggio per la graduatoria di merito.

Il bando di concorso, all'Art. 15 Vincitori ai commi 1,2,3 sancisce che

- "Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito" e la Dott. Coppolelli lo è;
- I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili

ciascun anno e in ciascun USR. 3.; e la Dottssa Coppolelli è stata assegnata ai ruoli regionali;

- I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; la Dott.ssa Coppolelli ha sottoscritto, comunque, contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ancora la data delle prove preselettive non ha tenuto conto che molte delle docenti risultavano impegnate negli esami di maturità. Sul punto è fin troppo evidente che il Consiglio di Stato non può limitarsi a rilevare l'inammissibilità per mancata indicazione dell'impegno in tali attività, posto che è noto che gran parte delle docenti partecipano agli esami di maturità e tanto è evincibile dalla domanda di partecipazione al concorso e dagli atti prodotti in primo grado, rimanendo comunque dimostrata la disparità di trattamento concorsuale tra docenti di scuole di grado diverso.

/ / /

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati (oltre a quelli costituiti in secondo grado, ai quali viene notificato l'appello presso i propri difensori) utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale e non costituiti nel giudizio, mediante notificazione dell'appello per pubblici proclami (già effettuata in primo grado), in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del M.I. ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

/ / /

LE CONCLUSIONI: sono quelle su epigrafate che qui si intendono riportate. Si conclude per l'accoglimento del ricorso per revocazione ed in sede rescissoria per l'accoglimento dell'appello, con la riforma della Sentenza gravata del TAR Lazio n. 7788/2020.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Cosenza, 25.07.2022

(Avv. Oreste Morcavallo)

(Avv. Luigi Pitaro)

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore della prof.ssa Anna Coppolelli, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

1. **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo

2. **Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore**, Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **cineca@pec.cineca.it**, estratto dal pubblico registro INIPEC;

Avv. Oreste Morcavallo

3. Sigg.ri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Ventimiglia, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **avvrosarioventimiglia@puntopec.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo

4. Sigg.ri Amedeo Pella, Elena Spinelli, Mattia Teresa Tavarilli, Dorotea De Caro e Tiziana Nesta, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Vernola, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo